

Disposizioni in materia di aiuti destinati alla formazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013

1. Premessa

La Regione intende rendere disponibili, in esito a procedure di evidenza pubblica, opportunità di formazione professionale continua rivolte ai lavoratori, agli imprenditori e ai professionisti di unità locali aventi sede sul suo territorio regionale, a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo Plus, nonché su altre risorse comunitarie, nazionali o regionali che si rendessero disponibili nel periodo di vigenza del regime che si istituisce con il presente atto, senza distinzione di dimensione.

2. Potenziali beneficiari e attività escluse dal beneficio

Possono beneficiare degli aiuti "de minimis", disciplinati dal Regolamento n. 1407/2013 (GU UE L 352/2013), imprese grandi, medie e piccole. Per piccole e medie imprese s'intendono quelle conformi alla definizione di cui all'allegato I del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 (GU UE del 26/6/2014 serie L 187/1).

Si considera beneficiario dell'aiuto l'impresa i cui dipendenti sono formati. Pertanto, nel caso in cui la formazione venga impartita tramite un ente di formazione professionale accreditato ai sensi della DGR n. 177/2003 e ss.mm.ii. e non direttamente dall'impresa, le intensità e le altre condizioni di aiuto si riferiscono comunque all'impresa i cui dipendenti ricevono la formazione in qualità di beneficiario dell'aiuto di Stato.

I potenziali beneficiari non possono ricevere aiuti "de minimis" per la realizzazione delle seguenti attività (classificate secondo i codici ATECO 2007):

Produzione primaria prodotti agricoli:¹

A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

A. 01 - COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI

01.1 Coltivazioni di colture agricole non permanenti

01.2 Coltivazione di colture permanenti

01.3 Riproduzione delle piante

01.4 Allevamento di animali

¹ La produzione primaria include le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita, e la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, nonché qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. Esempi di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l'essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l'imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata.

01.5 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali:
attività mista

È considerata commercializzazione di prodotti agricoli e non produzione primaria, essendo quindi ammessa al beneficio degli aiuti de minimis, la commercializzazione dei prodotti agricoli da parte delle imprese registrate con uno dei codici ATECO sopra indicati, sempre che la vendita abbia luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Mercato comune della pesca:²

A. 03 - PESCA E ACQUACOLTURA

03.1 Pesca

03.2 Acquacoltura

C. - ATTIVITA' MANIFATTURIERE (DEI PRODOTTI DELLA PESCA)

10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

G. - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO (DEI PRODOTTI DELLA PESCA)

46.38.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi

46.38.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi in esercizi specializzati

Nel caso in cui un potenziale beneficiario, registrato con uno dei codici ATECO sopra menzionati o che comunque svolga tali attività, ma realizzi anche altre attività non riconducibili ai suddetti codici ATECO e pertanto ammesse a beneficiare degli aiuti "de minimis", il beneficiario potrà ricevere gli stessi aiuti esclusivamente per queste ultime attività.

Pena la revoca del contributo, l'unità produttiva destinataria degli incentivi all'attività formativa deve essere localizzata in Emilia-Romagna al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Tuttavia, se il beneficiario è una società con sede legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea, l'unità produttiva destinataria degli aiuti deve essere presente sul territorio della Regione Emilia-Romagna al momento del primo pagamento dell'aiuto.

3.Intensità massime di aiuto

L'ammontare dell'aiuto "de minimis" concedibile è limitato dall'esistenza delle soglie indicate:

² Settori e attività rientranti nel campo di applicazione del Regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (Regolamento n. 104/2000 del Consiglio pubblicato in GUCE serie L 17 del 21.2.2000).

- nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- nel Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- nel Regolamento (UE) n. 360/2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale;

I beneficiari degli aiuti "de minimis" sono tenuti al rispetto dei contenuti dei suddetti Regolamenti e nello specifico nelle soglie indicate dagli stessi e richiamate di seguito.

Le soglie di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2014 sono due, alternative tra di loro.

La prima soglia è quella che definisce che un beneficiario non può ricevere più di Euro 200.000,00 di aiuti "de minimis", incluso l'aiuto in oggetto, nell'arco di un periodo di tre esercizi sociali (ai sensi del codice civile), quello in corso e i due precedenti.

La seconda soglia è definita applicabile solo per l'attività del trasporto su strada (Codice ATECO 2007 H. - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO - 49.41.00 Trasporto merci su strada), pari a Euro 100.000,00 di aiuti "de minimis", incluso l'aiuto in oggetto, nell'arco di un periodo di tre esercizi sociali, quello in corso e i due precedenti.³

La soglia di cui al Regolamento (UE) n. 360/2012 è quella che definisce che il beneficiario di aiuti "de minimis", qualora sia anche fornitore di servizi d'interesse economico generale, non può ricevere, incluso l'aiuto in oggetto, più di Euro 500.000 di aiuti "de minimis" concessi sia sulla base del Regolamento 1407/2014 che del Regolamento 360/2012, nell'arco di un periodo di tre esercizi sociali, quello in corso e i due precedenti.

Il periodo dei tre esercizi sociali è un periodo mobile a ritroso che ha come riferimento il momento della concessione dell'aiuto "de minimis". L'aiuto, nello specifico, si considera concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso, indipendentemente dalla data di pagamento dell'aiuto "de minimis" al beneficiario in questione.

³ Nel caso in cui un'impresa registrata come attiva nel settore del trasporto su strada, sia attiva anche in altri settori, ammessi al beneficio del de minimis per la soglia di 200.000 Euro, detta impresa potrà, per queste ultime attività, ricevere aiuti de minimis a concorrenza della soglia dei 200.000 Euro.

L'aiuto in oggetto non potrà essere concesso qualora la stessa concessione comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui alle soglie citate nei capoversi precedenti.

Il contributo percentuale massimo da riconoscere nel caso di applicazione del regime de minimis ai percorsi formativi, indicato all'interno della specifica procedura di evidenza pubblica, è di norma pari all'80% del costo totale del singolo progetto, ed elevabile al 100% per specifiche tipologie di intervento.

Eventuali altre modalità di applicazione del regime "de minimis" potranno essere definite, per specifiche tipologie di intervento, all'interno delle procedure di evidenza pubblica per la selezione delle operazioni.

Nel caso la domanda di aiuto sia presentata da un'impresa che presenti, rispetto ad altre imprese: almeno una delle seguenti relazioni anche per il tramite di una o più altre imprese:

- a. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima

le imprese devono essere considerate come "impresa unica".

Ove ricorra questa ipotesi, il reale beneficiario dell'aiuto de minimis è "l'impresa unica" e non l'impresa individuale che chiede l'aiuto. Pertanto, le regole riguardanti le soglie di aiuto sopra illustrate devono essere verificate al livello dell'"impresa unica" e non della sola impresa richiedente.

4. Cumulo

Il beneficiario, oltre all'ammontare massimo di aiuti "de minimis" concedibili, può ricevere, per quei determinati costi ammissibili ai quali si riferisce l'aiuto "de minimis" concesso, anche altre tipologie di aiuto, a meno che le specifiche procedure di evidenza pubblica non lo proibiscano espressamente, ovvero:

- aiuti approvati sulla base di Regolamenti di esenzione, purchè, siano rispettate le intensità di aiuto stabilite nei Regolamenti di esenzione specifici (ovvero non "de minimis");

- aiuti approvati sulla base di una decisione della Commissione Europea, purchè la somma dell'aiuto de minimis e quello specifico erogato sulla base della decisione non superi l'intensità o l'ammontare di aiuto massimo autorizzato in detta decisione.

5. Procedure

Al momento della richiesta di aiuto "de minimis", l'impresa deve presentare un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, relativa ai propri dati identificativi. Tale autocertificazione dovrà, tuttavia, essere presentata nuovamente dal beneficiario dell'aiuto nel caso in cui l'anno della concessione dello stesso aiuto non coincida con quello della richiesta di aiuto dal punto di vista dell'esercizio sociale.

La presente disciplina si applica alle attività formative a titolarità sia delle imprese beneficiarie dell'aiuto sia di enti di formazione professionale accreditati ai sensi della DGR n. 177/2003 e ss.mm.ii..

Per le operazioni a titolarità dei suddetti enti di formazione professionale accreditati, questi ultimi dovranno verificare che le imprese beneficiarie contribuiscano al finanziamento dell'operazione stessa in misura complementare all'ammontare degli aiuti ricevuti.

La forma che assumerà l'aiuto è quella del rimborso delle spese ammissibili, erogato come rimborso "a costi reali" o a "costi standard".

Il controllo del massimale relativo agli aiuti de minimis già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale aiuti ai sensi dell'Art. 14 c. 6 del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017.

6. Risorse e durata

Lo stanziamento complessivo per l'attuazione del presente regime di aiuti alla formazione è pari a Euro 20.000.000,00.

Potranno essere approvate procedure di evidenza pubblica per la selezione di operazioni di formazione continua a partire dalla data di adozione del presente atto e fino al 31/12/2023.

Inoltre, non potranno essere concessi aiuti individuali dopo la data del 30/06/2024.

7. Obblighi di pubblicazione e conservazione dei documenti

La Regione assicura il rispetto delle procedure amministrative relative alla trasparenza e dettate dagli articoli 9 e 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e *nello specifico*:

- di dare atto che gli obblighi di pubblicazione e informazione sono assolti, ai sensi del Art. 16, c. 1 del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
- conservare le informazioni e i documenti giustificativi necessari a verificare il rispetto di tutte le condizioni indicate nel presente atto anche attraverso il ricorso al Registro Nazionale degli Aiuti come previsto dalla Legge 234/2012 e disciplinato dal Decreto 31 maggio 2017, n. 115.